



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

REGIONE DEL VENETO E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO
“BANDO IMPIANTI TERMICI CIVILI IMPRESE 2024-2025”

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Dott. Paolo Giandon, nato a _____ in data _____, il quale, ai sensi della L.R. n. 54/2012, interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi e per gli effetti del presente atto, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. del (di seguito anche “Regione” o Parte o, congiuntamente ai Partner “Parti”);

E

L’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, per conto delle Camere di Commercio presenti nel territorio (di seguito anche Unioncamere del Veneto), con sede in Venezia-Marghera, via della Industrie 19/D, Codice fiscale 80009100274, rappresentata dal Dott., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale del predetto Ente;

PREMESSO CHE

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell’aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con deliberazione consiliare del 19 aprile 2016 n. 90, e delle misure condivise con le Regioni del Bacino padano attraverso il “*Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria*” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017 ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

La Giunta regionale con deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238, ha attivato, in accordo con le regioni del bacino padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell’aria, con particolare attenzione alla sostituzione di veicoli considerati inquinanti, al trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), alla sostituzione di apparecchi termici civili alimentati a biomassa e agli interventi sulle attività zootecniche, prevedendo l’utilizzo di apposite risorse statali previste dal programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18/12/2020.

Attualmente il P.R.T.R.A. del 2016 è in corso di revisione e sta seguendo le procedure necessarie per giungere all’approvazione, risultando al momento adottata, con Deliberazione n. 480 del 2 maggio 2024, la relativa proposta di aggiornamento. Tale aggiornamento ha assorbito, confermandole, tutte le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all’interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell’aria.

In tale contesto l’Amministrazione regionale intende attivare un bando finalizzato alla concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese venete per la sostituzione degli impianti termici civili inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide, ovvero con pompe di calore con migliori prestazioni emissive che costituisce una delle misure più efficaci per conseguire rapidi risultati nella riduzione delle emissioni atmosferiche.

Con nota prot. n. 563458 del 04 novembre 2024 è stata richiesta la collaborazione di Unioncamere del Veneto a predisporre e a gestire congiuntamente con la Regione del Veneto il bando in questione la quale con nota acquisita al protocollo n. 579312 del 13 novembre 2024 ha confermato la disponibilità a collaborare per la gestione dell’iniziativa e la promozione del bando.

Le Camere di Commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, così come stabilito dalla legge n. 580 del 29 dicembre 1993, svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.



4066bfc1



Il D.Lgs n. 219/2016 ha proceduto ad un riordino delle funzioni camerali, introducendo tra le competenze delle Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, anche quelle in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché il supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, le Camere di Commercio possono associarsi in unioni regionali allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

Tenuto conto che l'art. 7 della Legge n. 580/1993 definisce l'Unioncamere come ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio.

Considerata la costituzione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato del Veneto "Unioncamere del Veneto", alla quale le cinque Camere di commercio del Veneto sono associate, la Regione riconosce questo soggetto come riferimento istituzionale per il coinvolgimento del Sistema camerale nell'attuazione della citata iniziativa denominata "Bando impianti termici civili imprese 2024-2025".

Premesso che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Unioncamere del Veneto, al fine di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico veneto, l'Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Veneto per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione e che i rapporti di collaborazione con la Regione Veneto sono definiti tramite accordi quadro, protocolli d'intesa e convenzioni stipulati dall'Unione Regionale in rappresentanza delle Camere di Commercio associate.

In forza del citato art. 3 dello Statuto di Unioncamere del Veneto, nel 2024 Regione e Unioncamere del Veneto, in nome e per conto delle CCIAA associate, hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 899/2024, che tra gli ambiti di intervento comuni elencati all'art. 3 cita, nell'Asse 2 "Competitività e resilienza dei territori", azioni che possono riguardare la tutela del territorio e dell'ambiente.

Il presente Accordo, approvato con deliberazione n. del, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune afferenti al bando impianti termici civili imprese 2024-2025 ed è coerente con le finalità istituzionali di entrambe le parti. Alla base del medesimo, in un'ottica collaborativa vi è una condivisione di compiti e responsabilità per i quali non è previsto alcuna remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come rimborso delle spese sostenute. Inoltre, le parti assumono, come criterio di attuazione della misura in questione, il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, nel rispetto delle singole specificità, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

CONSIDERATO CHE LE PARTI:

- sono consapevoli che il progressivo deteriorarsi della qualità dell'aria ha anche impatti negativi sulla competitività imprenditoriale e territoriale del Veneto;
- convergono sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a supportare la competitività delle imprese e del territorio veneto, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo economico e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale nel rispetto di una sostenibilità ambientale;
- condividono di programmare i propri interventi sia auspicando una forte concertazione territoriale ed istituzionale sia realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio;
- prendono atto dell'obiettivo strategico della misura inerente al miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione delle emissioni.



4066bfc1



TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**ART. 1****Finalità**

Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, richiamate le premesse del presente Accordo, intendono sancire la propria collaborazione istituzionale in materia di interventi per il risanamento della qualità dell'aria attraverso un programma di contributi per lo sviluppo ecosostenibile delle imprese con riferimento al rinnovamento tecnologico degli impianti termici.

L'intervento avrà quali soggetti destinatari le imprese micro, piccole e medie come definite dall'allegato I del regolamento UE 651/2014, aventi sedi legali ed operative attive in Veneto e iscritte al Registro delle Imprese.

La misura di incentivazione sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli aiuti "de minimis" alle imprese.

L'iniziativa prevede la concessione di contributi regionali alle imprese venete che procedano alla sostituzione degli impianti termici civili inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide, ovvero con pompe di calore in cofinanziamento con la misura "Conto Termico".

Per l'attuazione del bando sono destinate risorse finanziarie pari a € 2.000.000,00 di cui al programma di finanziamento istituito con decreto MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020.

ART. 2**Oggetto**

Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto predispongono ed attuano congiuntamente il bando di cui alla DGR n. del, attraverso questo Accordo.

L'assegnazione del contributo, con adozione delle determinazioni dirigenziali di approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, secondo i termini disciplinati dal bando, sarà determinata in base alla graduatoria delle domande ammesse (prima fase) e a seguito della verifica della regolarità di quanto presentato a completamento della domanda (seconda fase) ed entro 45 giorni dall'approvazione dell'elenco dei beneficiari.

Il procedimento di valutazione si compone di una prima fase di verifica delle domande di contributo e di una seconda fase di istruttoria tecnica e di merito su quanto attestato e sulla documentazione presentata in fase di completamento della domanda

Sia la verifica formale che l'istruttoria tecnico-amministrativa sono effettuate da Unioncamere del Veneto, secondo quanto stabilito dal bando (allegato A della DGR n.del), anche tramite le Camere di commercio, in coordinamento con la Regione del Veneto.

Le modalità di trasmissione delle domande di contributo e di quanto richiesto a completamento, nonché le relative procedure, saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di dematerializzazione, trasparenza e di semplificazione amministrativa.

ART. 3**Impegni delle parti**

1 La Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto si impegnano, in ossequio al principio di leale collaborazione, a dare piena attuazione al presente Accordo nonché alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, tramite il proprio personale e/o collaboratori per lo sviluppo delle seguenti attività:

a) Predisposizione e promozione del bando

Le Parti provvedono, sulla base delle rispettive competenze a:



4066bfc1



- predisporre il bando determinando le modalità, i termini e le condizioni di partecipazione delle aziende alle quali è diretto il bando. In particolare saranno specificati i codici ATECO ai quali afferiscono le attività delle imprese che possono accedere ai contributi nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831;
- promuovere l'iniziativa avvalendosi di adeguati strumenti istituzionali di comunicazione.

La Regione del Veneto trasferirà le risorse finanziarie ad Unioncamere del Veneto secondo le modalità stabilite dagli artt. 4 e 5 del presente Accordo;

b) Esecuzione del bando

L'assegnazione del contributo, con l'adozione degli atti dirigenziali di approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, secondo i termini disciplinati dal bando, sarà disposta sulla base di una "Domanda di contributo" presentata nella finestra temporale 21/01/2025 – 20/03/2025 e successivo "Completamento della domanda di contributo" nella finestra temporale dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria fino al 30/09/2025.

b.1) Domanda di contributo - Termine temporale: dal 21 gennaio 2025 al 20 marzo 2025.

UNIONCAMERE provvede a:

- mettere a disposizione la piattaforma telematica correlata al mondo delle imprese;
- acquisire in via telematica le domande di contributo;
- verificare la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande: rispetto dei termini; regolarità di quanto dichiarato nel rispetto di quanto richiesto dal bando; sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando e dal regime di Aiuti. Detta fase è effettuata in coordinamento con la Regione del Veneto, anche attraverso le Camere di commercio;
- predisporre la graduatoria delle domande di contributo da trasmettere, entro 35 giorni dalla chiusura della prima fase, alla Regione del Veneto;
- effettuare, in coordinamento con la Regione del Veneto, il monitoraggio e lo stato di avanzamento delle attività;
- assicurare il servizio informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai cittadini.

La Regione del Veneto provvede a:

- approvare con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica la graduatoria delle domande di contributo e l'elenco degli esclusi;
- pubblicare sul BUR della Regione del Veneto il suindicato atto direttoriale.

b.2) Completamento della domanda di contributo - Termine temporale: – dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria fino al 30/09/2025.

UNIONCAMERE provvede a:

- mettere a disposizione la piattaforma telematica correlata al mondo delle imprese;
- acquisire quanto richiesto dal bando a completamento della domanda e verificarne (sotto l'aspetto tecnico e di merito) la ricevibilità, l'ammissibilità e la regolarità;
- predisporre l'elenco dei beneficiari del contributo, a seguito dell'esito dell'istruttoria effettuata in coordinamento con la Regione, anche attraverso le Camere di commercio territoriali, da trasmettere all'Amministrazione regionale entro 40 giorni dalla chiusura della seconda fase per la formale approvazione con atto dirigenziale dell'elenco finale dei beneficiari e degli esclusi;
- liquidare il contributo, fino ad esaurimento dello stanziamento, ai beneficiari individuati con decreto del Direttore Ambiente e Transizione Ecologica, entro il mese di dicembre 2025;
- assicurare il servizio informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai cittadini;



4066bfc1



- assicurare, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso agli atti afferenti al bando;
- assicurare il supporto all'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di revoca, di recupero dei contributi concessi e dell'eventuale contenzioso;
- rimodulare, qualora si rendesse necessario per particolari esigenze, le tempistiche inerenti lo sviluppo della progettualità dell'iniziativa in coordinamento con la Regione.

La Regione del Veneto provvede a:

- approvare con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica l'elenco degli ammessi e degli esclusi a ricevere il contributo economico;
- pubblicare nel BUR della Regione del Veneto e nei propri siti istituzionali il suindicato provvedimento;
- monitorare, in raccordo con Unioncamere, lo stato di avanzamento degli interventi regolarmente finanziati;
- procedere all'eventuale revoca dei contributi assegnati ai beneficiari;
- gestire l'eventuale contenzioso.

c) Controlli, report e implementazione dati nel registro nazionale “de minimis” o eventuali adempimenti correlati al registro centrale di cui al Regolamento UE 2023/2831.

UNIONCAMERE provvede a:

- verificare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte su un campione pari ad almeno il 5% dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo;
- implementare e controllare i dati richiesti nel registro nazionale “de minimis” anche con le informazioni disponibili presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio;
- attivare gli eventuali adempimenti previsti dall'art. 6 del Regolamento UE 2023/2831;
- predisporre il report delle attività afferenti al bando e oggetto del presente Accordo, al fine di trasmettere il monitoraggio semestrale/annuale dell'iniziativa al MASE;
- produrre alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il 30 aprile 2026 una relazione dell'attività svolta, completa dei dati e della documentazione richiesta dal decreto MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020, per la rendicontazione finale al MASE da parte della Regione, consistente in:
 - o elenco dei soggetti beneficiari, comprensivo del dato della sede legale dell'impresa e della sede operativa in cui è stato effettuato l'intervento finanziato, nonché il contributo liquidato;
 - o documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti ai beneficiari (atti di liquidazione, mandati, quietanze);
 - o elenco dei nuovi impianti suddivisi per tipologia di impianto, tipologia di combustibile, classe ambientale (stelle) e potenza installata;
 - o elenco dei vecchi impianti suddivisi per classe ambientale e tipologia di alimentazione.

La Regione e Unioncamere collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato, inoltre garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

**ART. 4
Programma di finanziamento**

Ai fini dell'attuazione del bando, la Regione del Veneto si impegna, nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), a mettere a disposizione, in coerenza con quanto disposto dalla DGR n. _____ del _____ 2024, la dotazione finanziaria complessiva destinata al Programma che ammonta a € 2.000.000,00 (risorse statali).



4066bfc1



La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dispone l'impegno di spesa a favore di Unioncamere delle somme di cui sopra, la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 104259 denominato "Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – contributi agli investimenti (art. 30 c.14-ter DL 30/4/2019, n. 34)" del bilancio di previsione regionale 2024-2026.

Gli importi saranno trasferiti ad Unioncamere con le seguenti modalità:

- € 1.000.000,00 alla stipula del presente Accordo e alla comunicazione di avvio delle attività;
- € 1.000.000,00 alla trasmissione alla Regione del Veneto dell'elenco delle domande di contributo ammissibili di cui all'art. 3 punto b.2) – "Completamento della domanda di contributo" e comunque non oltre il mese di novembre 2025.

Le risorse eventualmente rimaste inutilizzate a chiusura del bando saranno restituite a Regione del Veneto entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della rendicontazione finale del bando predisposta da Unioncamere del Veneto.

ART. 5

Compartecipazione ai costi

La Regione del Veneto opererà per l'attuazione dell'Accordo attraverso proprio personale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e della U.O. Atmosfera e Qualità dell'aria; Unioncamere del Veneto metterà a disposizione per l'attuazione delle attività della presente la propria struttura tecnico organizzativa e il know-how ad oggi acquisito nonché la piattaforma telematica.

La Regione del Veneto riconosce ad Unioncamere del Veneto una compartecipazione ai costi delle attività poste in essere per la gestione del bando per un totale di € 70.000,00 (settantamila/00).

La Regione del Veneto, attraverso la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, darà seguito all'Accordo trasferendo l'importo di cui sopra a Unioncamere del Veneto, con appositi atti formali secondo la vigente normativa di riferimento, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.

L'importo pari a € 70.000,00 (settantamila/00), sarà corrisposto in due tranches:

- € 50.000,00 al momento della sottoscrizione dell'Accordo;
- € 20.000,00, a seguito della trasmissione alla Regione del Veneto della graduatoria delle domande di contributo di cui al precedente art. 3 punto b.1) – "Domanda di contributo" e comunque non oltre maggio 2025.

Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto produrranno una relazione tecnica conclusiva delle attività svolte attestante la positiva ultimazione dei lavori.

ART. 6

Validità e durata

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione per 18 mesi e potrà essere prorogato per ulteriori 9 mesi, qualora entrambe le parti siano concordi attraverso uno scambio di note.

ART. 7

Privacy

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e, con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto alle attività oggetto dell'Accordo, le Parti operano autonomamente in qualità di titolari del trattamento dati, ciascuna per le proprie competenze;

Per Regione del Veneto, il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer è raggiungibile all'indirizzo PEC: dpo@pec.regione.veneto.it;

Per Unioncamere del Veneto il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile all'indirizzo PEC: rpd@pec.unioncamereveneto.it.



4066bfc1



ART. 8
Responsabilità

1. Ciascuna delle Parti manleva l'altra da ogni responsabilità amministrativa, procedurale, conseguente e/o connessa alle fasi di realizzazione del presente Accordo di propria spettanza.
2. Ciascuna delle Parti si impegna: a rispettare i termini concordati, ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione che nell'espletamento delle attività, di procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.

ART. 9
Spese di bollo e registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto:
 - ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972;
 - a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;le cui spese sono a carico di Unioncamere Veneto.

ART. 10
Referenti delle parti

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il referente per la Regione del Veneto è il Dott. Paolo Giandon, Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

Il referente per Unioncamere del Veneto è il Dott., Segretario Generale.

ART. 11
Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 12
Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari, alle altre disposizioni vigenti in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

ART. 13
Recesso

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Letto, confermato e appresso sottoscritto digitalmente.

Il presente atto, in duplice originale, viene letto ed approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente.

Venezia, _____



4066bfc1



REGIONE DEL VENETO

Il Dirigente regionale

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO



4066bfc1

